

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3592

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1998 (*)

—————

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

—————

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa legislativa persegue il duplice scopo di salvaguardare i prodotti tipici e garantire il consumatore dalle falsificazioni di varia natura, attuando la regolamentazione comunitaria.

La normativa di riferimento è stata conquistata con difficoltà dai Paesi mediterranei dell'Unione europea superando il contrasto proveniente dagli interessi legati ai prodotti di fantasia o al marchio del produttore promossi da altri Paesi dell'Unione europea.

Questa legislazione avrà una ricaduta molto positiva sulla nostra agricoltura a tutela delle denominazioni tipiche già acquisite a livello nazionale e ancor più quelle che potranno essere acquisite.

Le produzioni agroalimentari tipiche rappresentano oggi l'11,6 per cento della produzione lorda vendibile agricola nel nostro Paese, con punte del 55 per cento nei formaggi, del 18 per cento nei vini, del 31 per cento nei prosciutti e dell'8 per cento nell'olio di oliva.

È un patrimonio di qualità che non ha confronti, basti pensare che gli altri *partners* europei hanno prodotti tipici che incidono del 10,6 per cento in Francia, dell'8,1 per cento in Grecia e del 1,0 per cento in Irlanda.

La domanda europea di questi prodotti si aggira sul 7 per cento della domanda alimentare ma risulta in forte aumento; ne sono testimonianza l'interesse per la cucina mediterranea ed i suoi diversi componenti e l'attenzione per i prodotti ottenuti in modo naturale, ossia tradizionale.

Accanto alla attenzione per gli aspetti connessi alla tutela della salute vi è anche la ricerca di gusti e sapori particolari, forniti da prodotti che rinviano a contesti ambientali, sto-

rici e tecnologici specifici che trovano la suprema sintesi nelle produzioni tipiche locali.

Il testo disciplina il riconoscimento e la protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli alimentari, il cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza per tutte le categorie economiche ed in particolare per gli imprenditori agricoli.

È noto che la materia è considerata nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione agricola anche attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario la materia, che era prima regolamentata esclusivamente dagli Stati membri. Anzi può dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale la riforma della politica agricola comune approvata il 21 maggio 1992 ha determinato una accelerazione dell'*iter* di approvazione dei regolamenti che si protraeva da molto tempo.

La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità a una politica della qualità.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità, dall'altro.

Le indicazioni geografiche (nella duplice eccezione di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza) consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di distinguere

prodotti con qualità legate al fattore geografico o a particolari condizioni di produzione, aventi caratteristiche di collegamento con elementi tradizionali e con fattori umani e naturali. In particolare, per le denominazioni di origine si riconosce l'esclusività della denominazione in relazione alla indissolubilità del collegamento con i luoghi.

L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria, che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative, geografiche e merceologiche suscettibili di essere controllate, da altri simili.

La presenza di una normativa europea, di livello regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni, complessivamente considerate. Ed infatti, poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le convenzioni internazionali stipulate in materia, non era possibile tutelare adeguatamente in questi Stati le denominazioni già registrate in altri Paesi.

Notevole era il danno soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e superficialmente analoghi.

È evidente che questa situazione era suscettibile di produrre effetti negativi non solo nel corretto svolgimento delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma altresì nei confronti dei consumatori, non sempre adeguatamente informati sulla qualità dei prodotti e quindi in grado di poter orientare coscientemente la propria scelta. Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi

dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.

Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un regolamento comunitario è determinata dalla circostanza che è necessario prevedere norme di coordinamento della normativa nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla Unione europea, con efficacia su tutto il territorio della Unione stessa. In particolare poi gli stessi regolamenti prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed agli organismi di tutela.

L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, che deve essere effettuata al Ministero delle politiche agricole e alle regioni o province autonome.

Sotto il profilo delle competenze, la materia è disciplinata specificatamente dall'articolo 77, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza nazionale. Anche la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e sull'istituzione del nuovo Ministero (ora abrogata dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), ha previsto in materia di valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari la competenza del Ministero, previa concertazione con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3: si deve trattare di un'organizzazione di produttori o di trasformatori (o costituita da entrambe le categorie) la cui forma giuridica è libera come previsto dai regolamenti dell'Unione europea. Le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine protette (DOP), e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità.

Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo articolo, è nominato con decreto del Ministro delle politiche ed è costituito da 15 esperti di cui sei espressione delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agroalimentare, uno in rappresentanza dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e tre dei Ministeri (politiche agricole, industria e sanità). È garantita quindi la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

L'articolo 7 specifica i compiti del Comitato. Esso esprime pareri sulle procedure di registrazione, collabora con gli organi statali e regionali per tutte le materie previste dalla legge, propone azioni a tutela in caso di contraffazioni o abuso delle denominazioni ed esprime il parere sugli eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi di tutela.

L'articolo 8 regola i consorzi di tutela, che si costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale de-

gli interessi delle DOP, IGP e attestazioni di specificità.

L'articolo 9 prevede che le funzioni di controllo di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 siano svolte, ai sensi della normativa comunitaria, da organismi in possesso dei requisiti di cui alla norma EN 45011.

L'articolo 10 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di emanare norme igienico-sanitarie relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

L'articolo 11 prevede le sanzioni per coloro che usurpano le denominazioni riconosciute o le utilizzano in materia diversa da quella consentita dalla legge o comunque in modo da ingenerare confusione con le predette denominazioni.

L'articolo 12 tratta delle sanzioni accessorie e l'articolo 13 stabilisce le norme di vigilanza.

L'articolo 14 prevede lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per il funzionamento del Comitato.

L'articolo 15, infine, prevede l'abrogazione di alcune norme in materia di riconoscimento delle denominazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in applicazione della normativa comunitaria, la protezione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

Art. 2.

(Prestazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle politiche agricole e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle politiche agricole, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione

di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, nel *Bollettino ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale*, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero per le politiche agricole.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle politiche agricole procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle politiche agricole eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, in-

vita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni o modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle politiche agricole, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla

Commissione delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle politiche agricole entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle politiche europee trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione della Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle politiche agricole acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC-denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o la sigla «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità tradizionale garantita», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità;

d) è consentito l'uso della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che abbiano ottenuto la registrazione ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare da produzione; per i medesimi prodotti è ammessa l'indicazione di eventuali menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate dal provvedimento comunitario di riconoscimento della denominazione o della indicazione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso della altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante. In caso di violazione

del divieto di cui al presente comma, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari avvalendosi anche di esperti esterni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato.

3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4. Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 4.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle politiche agricole ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazione di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle politiche agricole.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle politiche agricole, purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3.

Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzato al miglioramento delle produzioni;

c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;

d) svolgono funzioni di vigilanza onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi di cui al presente articolo, nell'esercizio delle funzioni di vigi-

lanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché posseggano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali, con particolare riferimento all'attività di promozione delle produzioni tutelate.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Art. 9.

(Sistema di controllo sulle produzioni DOP, IGP e STG)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, il Ministro per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadano le produzioni interessate al controllo.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privato devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

- a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
- b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi accertata successivamente all'autorizzazione rilasciata per il realizzarsi della forma del silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo per gli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta a controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la

provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 10.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque utilizzi le suddette denominazioni come marchio individuale o commer-

ciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettificata è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 12.

(Sanzioni accessorie)

1. L'irrogazione delle sanzioni per uno degli illeciti di cui all'articolo 11 comporta la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, le spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospen-

sione della produzione fino a 12 mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.

Art. 13.

(Procedure di vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui all'articolo 5 è tenuto a fornire campioni dovunque i prodotti si trovino, a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle politiche agricole, per lo svolgimento dei controlli previsti dalle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è il Ministero delle politiche agricole.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'accertamento di violazioni dell'osservanza del disciplinare di produzione non esplicitamente previste dalla presente legge ha luogo secondo le specifiche norme richiamate dalle leggi di tutela vigenti per le singole denominazioni.

Art. 14.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di tutela delle denominazioni di origine o tipiche incompatibili con quelle della presente legge ed in particolare:

a) le leggi 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e 5 febbraio 1992, n. 169; l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

b) i decreti del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, e 30 ottobre 1955, n. 1269;

c) il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992, e il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996.